

Roma, 7 aprile 2008 – Prot.- 57/Mp/mp

Indennità di vacanza contrattuale – Protocollo interconfederale 23/7/1993 – Erogazione dal 1° aprile 2008

Come è noto il 31 dicembre 2007 è scaduto il *CCNL* 26/10/2004 Settore laterizi e manufatti cementizi.

Nelle more dell'accordo di rinnovo, secondo quanto previsto dal Protocollo Interconfederale 23 luglio 1993, dopo un periodo di vacanza contrattuale di 3 mesi è da riconoscersi l'apposita indennità.

L'importo di tale indennità, per i primi tre mesi di erogazione, è pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi contrattuali vigenti, compresa la ex indennità di contingenza.

Pertanto, a partire dalla corresponsione della retribuzione del mese di aprile 2008, le Aziende dovranno prevedere l'inserimento nella busta paga di ciascun lavoratore dell'apposita voce retributiva.

Gli importi di tale indennità, indicati nella tabella allegata, sono stati calcolati applicando l'aliquota dello **0,51%** (30% dell'1,7% - tasso di inflazione programmato per il 2008) al minimo contrattuale vigente, inclusa l'indennità di contingenza

Gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale risultano pertanto i seguenti:

CATEGORIE	IMPORTI
AS	9,54
A	8,42
В	7,33
CS	6,97
C	6,77
D	6,52
E	6,22
F	5,71

L'indennità di vacanza contrattuale è elemento, ancorché provvisorio, che si computa sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta ed è utile ai fini del calcolo del T.F.R..

Inoltre, essa deve essere riconosciuta anche nei mesi di maggio e giugno 2008 e nel caso in cui si protragga oltre tale termine, saranno comunicati gli importi decorrenti a partire da luglio 2008.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Maurizio Piccinno